



**STUDIO**  
**BISCOZZI NOBILI**  
legale - tributario

# TAX ALERT N. 7

09 luglio 2019

## Conversione in legge del D.L. n. 34/2019 – commento alle principali novità fiscali

Il D.L. n. 34/2019, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” (c.d. Decreto Crescita) è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2019, n. 58.

La legge di conversione ha arricchito il testo originario del D.L. n. 34/2019 di alcune significative misure di carattere fiscale, tra cui le disposizioni contenute nel progetto di legge sulle semplificazioni fiscali che erano in discussione con un separato disegno di legge.

Di seguito una rassegna, in pillole, delle principali novità.

## Disposizioni Agevolative

- **Super ammortamento (art. 1):** tale regime agevolativo viene reintrodotta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati
  - dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero
  - entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

La maggiorazione del costo di acquisizione è fissata nella misura del **30%**.

- **Mini IRES (art. 2):** in luogo delle disposizioni dalla Legge di Bilancio 2019, l'art 2 prevede ora una forma di tassazione agevolata correlata al solo reimpiego di utili. L'agevolazione prevede la riduzione - negli anni - dell'aliquota Ires come segue:
  - anno 2019 = 22,5% (riduzione di 1,5 punti %);
  - anno 2020 = 21,5% (riduzione di 2,5 punti %);
  - anno 2021 = 21% (riduzione di 3 punti %);
  - anno 2022 = 20,5% (riduzione di 3,5 punti %);
  - anno 2023 = 20% a regime (riduzione di 4 punti %).

## Deducibilità IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 3)

La legge di conversione ammette l'integrale deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU relativa agli immobili strumentali, a partire dal periodo d'imposta successivo al quello in corso al 31.12.2022 (2023, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

- In relazione ai periodi d'imposta precedenti al 2023, restano invariate le percentuali di deducibilità stabilite dal testo del Decreto Crescita "pre-conversione":
  - **50%** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
  - **60%** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (2020 – 2021, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
  - **70%** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

## Modifiche ai termini di presentazione delle dichiarazioni

- Slittamento dal 30 giugno al 31 dicembre del termine per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI (**art. 3-ter**).
- Slittamento dal 30 giugno al 30 novembre del termine di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi ed IRAP (**art. 4-bis, comma 2**).

## Disposizioni in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

La legge di conversione:

- con l'art. **12-ter** amplia di due giorni il termine previsto dalla Legge di Bilancio 2019 per l'emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. n. 633/72 (Decreto Iva).

Nella sostanza, **dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni** (non più, quindi, entro 10 giorni) **dall'effettuazione dell'operazione.**

- con l'art. **12-sexies** introduce la possibilità di cedere il credito IVA chiesto a rimborso in sede di liquidazione trimestrale.

La disposizione si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## Incentivi fiscali a seguito del trasferimento di residenza in Italia (1/2)

Vengono apportate alcune modifiche al regime dei lavoratori impatriati regolato dall'art. 16 del d.lgs. N. 147/2015 ed a quello del rientro dei cervelli (docenti e ricercatori) previsto dall'art. 44 del D.L. n. 78/2010 che trasferiscono la residenza in Italia **a partire dal 2020**.

➤ Per i **lavoratori impatriati**:

- la riduzione dell'imponibile passa dal 50% al **70%** per 5 anni dall'anno del trasferimento;
- la riduzione torna al **50%** e si estende per ulteriori 5 periodi d'imposta per i lavoratori con almeno un figlio minorenni (o a carico) o che acquistano un'unità immobiliare (anche nei 12 mesi precedenti al trasferimento). La riduzione passa al **90%** per i lavoratori con almeno tre figli minorenni (o a carico) o se trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;

Possono accedere alle agevolazioni anche gli italiani residenti all'estero **non** iscritti all'AIRE a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.

## Incentivi fiscali a seguito del trasferimento di residenza in Italia (2/2)

➤ Per i **docenti e ricercatori**:

- la riduzione dell'imponibile resta al **90%**;
- la durata del regime agevolativo passa, ordinariamente, da 4 a **6 anni**;
- la durata del regime viene prolungata ad *(i)* **8 anni** per i docenti e ricercatori con un figlio minorenni (o a carico), a *(ii)* **11 anni** per coloro che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare (anche nei dodici mesi precedenti al trasferimento) ed a *(iii)* **13 anni** per coloro con almeno 3 figli minorenni (o a carico).

Come per i lavoratori impatriati, possono accedere alle agevolazioni anche se residenti all'estero ma **non iscritti all'AIRE**.

- L'**art. 5-bis** modifica l'art. 24-ter del Tuir in materia di imposta sostitutiva (del 7%) sui redditi delle persone fisiche titolari di **redditi da pensione** di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno (art. 5-bis).

Nella sostanza:

- viene **estesa a 9 periodi di imposta la validità dell'opzione** (precedentemente, 5 periodi) e
- resta valida l'opzione anche nel caso in cui il versamento dell'imposta sostitutiva sia tardivo (entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo di imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce).

## Operazioni straordinarie (1/2)

- Viene reintrodotta (**art. 11**) il c.d. **bonus aggregazioni** già previsto, in via sperimentale, nel 2007 dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e nel 2009 dal D.L. n. 5/2009 (l'agevolazione consiste nel riconoscimento di un bonus ai fini Ires ed Irap – e nel limite di 5 milioni di euro – per le società che risultano da operazioni di aggregazione realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento effettuate **a partire dall'entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022**). Le imprese coinvolte
- devono essere operative da almeno due anni;
  - non possono accedere al beneficio se le operazioni riguardano imprese appartenenti allo stesso gruppo o soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati (anche indirettamente);
  - decadono dall'agevolazione se nei primi quattro periodi di imposta dopo l'operazione la società risultante dall'aggregazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie.

In particolare, l'agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale

- del valore dell'avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto dell'imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per le operazioni di **fusione o scissione**;
- dei maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, in caso di **conferimento**.

## Operazioni straordinarie (2/2)

Viene esteso (**art. 11-bis**) l'ambito di applicazione del c.d. **regime di realizzo controllato** di cui all'art. 177 del Tuir anche nel caso di conferimento di partecipazioni non di controllo.

- Il nuovo comma 2-bis dell'art. 177 consente di applicare il regime anche al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - le partecipazioni conferite rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% (ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%) a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  - le partecipazioni sono conferite in società esistenti o di nuova costituzione interamente partecipate dal conferente.
  
- Per le *holding*, le percentuali relative al diritto di voto devono essere estese a tutte le società indirettamente partecipate (che esercitano un'impresa commerciale) e per l'applicazione della *pex l'holding period* è **esteso a 60 mesi** in luogo dei 12 mesi ordinari.

## Vendita di beni attraverso le piattaforme digitali – art. 13

### Comunicazione periodica trimestrale per l'e-commerce

- A seguito del recepimento della Direttiva UE 2455/2017, il decreto ha previsto che i gestori delle piattaforme digitali utilizzate per le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea, sono tenuti a presentare - entro il mese successivo a ciascun trimestre e secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – una comunicazione da cui emergono i dati identificativi di ciascun fornitore.

Nello specifico, fino al 31 dicembre 2020, i dati da comunicare sono:

- denominazione o dati anagrafici completi, residenza o domicilio, codice identificativo fiscale o pec;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita (a scelta).

In sede di conversione è stato eliminato il comma 2 che prevedeva la scadenza del primo invio a Luglio 2019 (il provvedimento dell'Agenzia delle entrate fisserà la prossima la data di inizio).

- Per le piattaforme digitali che facilitano la vendita a distanza di cellulari, computer e *laptop* già disciplinati dall'art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, **il comma 4, dell'art. 13**, differisce l'efficacia delle disposizioni al 1° gennaio 2021.

## Misure per la sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (*FinTech*) – art. 36, comma 2-*bis* e ss.

- Al fine di incentivare e sostenere l'impresitoria domestica attenta alle nuove tecnologie in ambito finanziario ed assicurativo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato incaricato (entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto) di definire uno spazio di sperimentazione che, in linea con le direttive europee, deve avere:
  - durata massima di 18 mesi;
  - requisiti patrimoniali ridotti;
  - adempimenti semplificati;
  - tempi ridotti di autorizzazione;
  - perimetro di operatività definito.
  
- Ai sensi del **comma 2-*octies***, è istituito un Comitato *Fintech* (tra i membri, Banca d'Italia, Consob, Ivass, Garante per la protezione dei dati personali ed Agenzia delle entrate) volto a definire gli obiettivi, i programmi e le azioni di sviluppo.

## Misure in favore del contribuente (1/4)

### ➤ **Art. 16-bis - riapertura dei termini per la rottamazione**

La legge di conversione riapre i termini di adesione alla rottamazione *ter*, prevedendo la possibilità di beneficiare, **fino al 31 luglio 2019**, della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione.

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, **entro il 30 novembre 2019**, o nel numero massimo di 17 rate consecutive.

La legge di conversione del Decreto Crescita **non muta l'ambito applicativo** della rottamazione *ter*, che quindi continua ad essere circoscritta ai ruoli consegnati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Detti ruoli possono essere definiti senza dover corrispondere né le sanzioni incluse nei carichi stessi, né gli interessi di mora.

## Misure in favore del contribuente (2/4)

### ➤ (art. 4-*octies*) **Obbligo di invito al contraddittorio** (*segue*)

Si introduce l'obbligo, in capo all'Amministrazione finanziaria, di notificare al contribuente apposito "invito a comparire", volto ad instaurare un **contraddittorio prima dell'emissione di un avviso di accertamento**.

Il contraddittorio è finalizzato a definire preventivamente la pretesa tributaria.

Il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

### ESCLUSIONI

- L'obbligo non si applica nei casi in cui sia stata previamente rilasciata copia del **processo verbale di chiusura** delle operazioni da parte degli organi di controllo;
- sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli **avvisi di accertamento parziale** e gli **avvisi di rettifica parziale**;
- l'obbligo non si applica, inoltre, in tutti i casi di **particolare urgenza**, specificamente motivata, o nelle ipotesi di **fondato pericolo per la riscossione**;
- restano ferme le disposizioni che prevedono la sussistenza di una qualche forma di contraddittorio endoprocedimentale.

## Misure in favore del contribuente (3/4)

### ➤ (art. 4-*octies*) Obbligo di invito al contraddittorio

#### EFFETTI DELLA MANCATA ADESIONE

- in caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio;
- in caso di mancato accordo con l'Agenzia, al contribuente è preclusa la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento.

#### DECORRENZA

- la disciplina in commento è applicabile agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

## Misure in favore del contribuente (4/4)

### ➤ **Art. 4-decies - ravvedimento parziale frazionato**

Si estende, con norma di interpretazione autentica, l'ambito di applicazione della disciplina del ravvedimento operoso, ammettendo il c.d. **ravvedimento parziale** (si considera quindi perfezionato il ravvedimento anche di una sola parte dell'imposta dovuta, purché siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente).

Inoltre, nel caso in cui l'imposta sia versata in ritardo, e il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, il ravvedimento si perfeziona con il versamento:

- delle sanzioni commisurate all'intera imposta versata in ritardo, mentre la relativa riduzione è riferita al momento in cui è perfezionato il ravvedimento integrale, nonché
- degli interessi dovuti per l'intero periodo del ritardo.

La nuova disciplina prevede infine che, nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti (ad es. quello derivante dall'accertamento con adesione), al contribuente è consentito:

- ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni individuate secondo le modalità appena illustrate;
- ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata;
- le disposizioni si applicano solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

## Altre disposizioni (1/3)

### ➤ **Art. 7-bis - esenzione TASI per immobili merce**

E' prevista l'esenzione Tasi per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

L'esenzione si applica:

- finché permanga tale destinazione;
- a condizione che gli immobili non siano locati;
- a partire dal 1° gennaio 2022.

### ➤ **Art. 12-octies - tenuta della contabilità in forma meccanizzata**

La legge di conversione introduce una nuova disposizione, ai sensi della quale si considerano regolari tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici (anziché, come attualmente previsto, i soli registri IVA), anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo nei termini di legge, a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica:

- gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e
- vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.

## Altre disposizioni (2/3)

### ➤ Art. 27 - società di investimento Semplice

Vengono disciplinate le società di investimento semplice (SiS). Si tratta di una specifica tipologia di Fondi di investimento alternativi (FIA) costituiti in forma di Sicaf che gestiscono direttamente il proprio patrimonio.

La società di investimento semplice:

- ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;
- ha un patrimonio non eccedente 25 milioni di Euro;
- non ricorre alla leva finanziaria;
- dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto per le società per azioni (Euro 50.000).

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, le Sis non sono più riservate ad investitori professionali.

## Altre disposizioni (3/3)

### ➤ **Art. 36-bis - fondi di Investimento europei**

La legge di conversione introduce alcune disposizioni fiscali per gli investimenti in fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF – *European Long Term Investments Fund*).

In particolare, non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale ed i redditi diversi derivanti dagli investimenti in ELTIF che presentino determinate condizioni, realizzati da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

L'investimento deve essere detenuto per almeno **cinque anni**. In caso di cessione delle quote o azioni prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo d'investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, salvo che il controvalore sia integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.



Associazione Professionale

MILANO

Corso Europa 2

20122 (MI)

Tel. 02 76 36 931

Fax 02 76 01 51 78

[nome.cognome@slta.it](mailto:nome.cognome@slta.it)

[www.biscozzinobili.it](http://www.biscozzinobili.it)